



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DECRETO DEL SINDACO N. 17 / 2025
del 23/12/2025

Servizio

**OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI
ATTRIBUZIONE DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2026**

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50 comma 10 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita: "Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";

- l'art. 109, commi 1 e 2, del citato decreto che stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel Programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel Piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Visti gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del CCNL del comparto funzioni locali sottoscritto in data 16/11/2022 i quali prevedono che gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del CCNL e che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL;

Richiamato l'art. 19 CCNL 16/11/2022 che dispone che:

“1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.”;

Richiamato altresì l'art. 17 CCNL 16/11/2022 che stabilisce che l'importo della retribuzione di posizione per gli appartenenti all'area dei funzionari varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione mentre per gli appartenenti all'area degli istruttori da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità;

Viste le precedenti deliberazioni di Giunta comunale :

- n.60 del 15/05/2019 : Criteri generali di conferimento e sistema di graduazione della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative – approvazione regolamento
- n. 109 del 14/08/2023 avente per oggetto: “Approvazione della nuova graduazione degli incarichi di elevata qualificazione”;
- n. 10 del 17/01/2025 avente per oggetto: “Modifica regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione degli incarichi di elevata qualificazione (ex posizioni organizzative)”;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del t.u. 18 agosto 2000, n. 267, di affidare i seguenti servizi ai relativi responsabili, nonché i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo t.u.:

TASCHINI ALESSANDRO – SERVIZIO AFFARI GENERALI

MARCHESI FABIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

NEMBRINI TAMARA – SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO

FRIGOLI IVAN – POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA

REDOLFI LUCA – SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI E SOCIALI

Ravvisata la necessità d'indicare nel presente decreto le modalità di sostituzione in caso di assenza temporanea di un responsabile nel seguente modo:

- 1) I responsabili Taschini, Redolfi e Nembrini si alterneranno nel sostituirsi vicendevolmente;
- 2) I responsabili Marchesi, Frigoli e Nembrini si alterneranno nel sostituirsi vicendevolmente;

Precisato che:

- 1) nel caso di sostituzioni di breve durata non si applica ai dipendenti privi di qualifica dirigenziale

la remunerazione dovuta per incarico di “Elevata Qualificazione” ad interim, prevista dall'art. 17, comma 5, Ccnl 16/11/2022.;

2) l'ulteriore importo ex art. 17 CCNL 16/11/2022 è ammesso solo nel caso in cui l'interim sia finalizzato a coprire un incarico di “Elevata Qualificazione” vacante e non per la mera sostituzione dovuta a momentanee assenze o impedimenti.

Visto il vigente “Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi” adottato con deliberazione G.C. n. 64 del 11/06/2024 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

DISPONE

1. di nominare, dal 01/01/2026 al 31/12/2026, i seguenti responsabili con attribuzione dell'Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 16 CCNL 16.11.2022:

TASCHINI ALESSANDRO – SERVIZIO AFFARI GENERALI

MARCHESI FABIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

NEMBRINI TAMARA – SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO

FRIGOLI IVAN – POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA

REDOLFI LUCA – SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI E SOCIALI

2. d'indicare nel presente decreto le modalità di sostituzione in caso di assenza temporanea di un responsabile nel seguente modo:

1) I responsabili Taschini, Redolfi e Nembrini si alterneranno nel sostituirsi vicendevolmente;

2) I responsabili Marchesi, Frigoli e Nembrini si alterneranno nel sostituirsi vicendevolmente;

3. di affidare agli stessi i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

4. Il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 20 del Ccnl Funzioni Locali del 16/11/2022 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo;

5. Il compenso, qualora non desumibile dai provvedimenti indicati in premessa, verrà determinato con successivo provvedimento;

6. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Albano S.A., 23/12/2025

IL SINDACO

ZANGA GIANMARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)